



REPUBBLICA ITALIANA

33/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massimo Lasalvia	Presidente
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere rel.
Stefania Petrucci	Consigliere
Beatrice Meniconi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di pensioni iscritto al n. **60024** del registro di segreteria, proposto da **OMISSIS**, nato a *Omissis l'omissis* (c.f. *OMISSIS*), rappresentato e difeso dall'avv. Gentile Pasquale (*gentile.pasquale@avvocatifoggia.legalmail.it*) ed elettivamente domiciliato come da mandato in atti;

contro

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del suo legale rappresentante p.t. (c.f.: 80078750587), rappresentato e difeso dagli avv.ti Carcavallo Lidia (*avv.lidia.carcavallo@postecert.inps.gov.it*), Patteri Antonella (*avv.antonella.patteri@postecert.inps.gov.it*), Giannico Giuseppina (*avv.giuseppina.giannico@postecert.inps.gov.it*), Coretti Antonella (avv.antonella.coretti@postecert.inps.gov.it).

inps.gov.it) e Preden Sergio (avv.sergio.preden@postecert.inps.gov.it) ed elettivamente domiciliato come da mandato in atti;

avverso e per la riforma

della sentenza n. 642/2021 resa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, pubblicata in data 13.7.2021.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio; uditi, nella pubblica udienza del 14.12.2023, il relatore, l'avv. Mondelli Donato, su delega, per l'appellante, nonché l'avv. Preden per l'INPS.

Svolgimento del processo

Viene impugnata l'epigrafata sentenza con cui è stata rigettato il ricorso proposto dall'odierno appellante - sottufficiale della Marina Militare, con un'anzianità di servizio, alla data del 31.12.1995 inferiore a 15 anni - teso al riconoscimento dell'aliquota pensionabile del 44%, ex art. 54 d.p.r. n. 1092/73, in luogo di quella meno favorevole concretamente attribuitagli.

All'uopo, costui reitera, sotto forma di motivi di gravame, le censure rimaste disattese in prime cure, finalizzate a evidenziare la (parziale) violazione dell'art. 54 d.p.r. n. 1092/73 da parte del primo giudice, all'uopo richiamando l'orientamento nomofilattico espresso dalle Sezioni Riunite di questa Corte giusta sentenza n. 12/QM/2021.

Conclude, pertanto, l'appellante per la riforma *in parte qua* della decisione, con il conseguente riconoscimento del domandato diritto nella (più ridotta) misura del 2,44% annuo, oltre alla vittoria di spese, diritti e onorari.

Resiste l'INPS, deducendo il sopravvenuto pagamento, col rateo di giugno 2023, delle differenze da riliquidazione secondo la precipitata decisione delle Sezioni Riunite, come da prospetto allegato, chiedendo la cessata materia del contendere.

Con successiva memoria, il *Omissis* ha concluso parimenti per la cessata materia, insistendo, però, nella condanna dell'ente previdenziale alle spese di difesa, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, stante l'inerzia protratta dell'INPS, nonostante più volte *medio tempore* compulsata, ad adeguarsi alla circolare del dicembre 2021, all'uopo emanata, costringendo l'appellante a proporre il gravame.

All'udienza di discussione della causa le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive richieste.

Motivi della decisione

In presenza di conformi conclusioni delle parti e stante la comprovata ottemperanza dell'ente appellato alla decisione delle Sezioni Riunite n. 12/QM/2021, vi sono gli estremi per pronunciare l'estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere.

Non può, invece, accogliersi la domanda dell'appellante circa la rifusione delle spese di difesa, sia perché la soccombenza virtuale è (parzialmente) reciproca, rispetto all'originaria domanda giudiziale, sia, soprattutto, poiché la denunziata inerzia della sede territoriale dell'ente nel provvedere ad adeguarsi alla circolare appare giustificata dalla notevole mole di pratiche da smaltirsi, segnalata dal difensore dell'ente in udienza, all'indomani della predetta decisione del giudice

della nomofilachia.

Le spese di difesa vanno, pertanto, compensate. Non vi è, invece, luogo a provvedere su quelle di giudizio, in relazione alla gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n. **60024** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, compensando le spese di difesa. Nulla per quelle di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.12.2023.

L'Estensore

Il Presidente

F.to Aurelio Laino

F.to Massimo Lasalvia

Depositato in Segreteria il 05/02/2024

Il Dirigente

F.to Massimo Biagi